

**IN QUESTO NUMERO**

1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.
2. Adesione alla consultazione delle Fatture Elettroniche: nuova proroga al 28 febbraio 2021..
3. Regione Emilia – Romagna: Bandi unici agro-climatico-ambientali misura 10 per l'anno 2021.
4. PSR 2014-2020 – Operazione 5.1.04 – prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili.
5. FATTURE ELETTRONICHE: DAL 1° GENNAIO 2021 entra in vigore l'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato delle e-fatture.
6. Proroga delle scadenze delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.
7. Dipendenti pubblici - Cassazione - Incompatibilità con qualifica di socio di società agricola.

\*\*\*\*\*

**1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  
DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.**

E' convocata per domenica 24 gennaio 2021, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 10.00**, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2021;
3. Varie ed eventuali.

A causa dell'emergenza COVID-19, del D.P.C.M. 08/03/2020 e dei successivi D.P.M.C. l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si terrà in videoconferenza.  
Seguiranno ulteriori informazioni per la registrazione ed il collegamento all'Assemblea

*Il Presidente*

*Guglielmo Garagnani*

\*\*\*\*\*

## 2) Adesione alla consultazione delle Fatture Elettroniche: nuova proroga al 28 febbraio 2021.

C'è ancora una opportunità per visualizzare e scaricare le fatture elettroniche, complete di tutti i dati, dalla propria area web riservata. Con Provvedimento del 23/9/20 il Direttore dell'Agencia delle Entrate ha prorogato dal 30/9/2020 al 28/02/2021 la facoltà di aderire al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

Il servizio gratuito, messo a disposizione dall'Agencia delle Entrate, permette di visualizzare le fatture transitate dal SDI a far data dal 1/1/2019 solo se entro il 28/02/2021 il contribuente esprime l'apposita opzione.

L'adesione al servizio successiva alla nuova scadenza comporterà la consultazione solamente delle fatture transitate per il SDI successivamente alla data di adesione al servizio.

Per effettuare l'opzione bisogna accedere alla propria area riservata del sito dell'Agencia delle Entrate utilizzando le proprie credenziali Fisconline/Entratel o SPID o CNS.

Le aziende che hanno conferito delega ad un intermediario (ad esempio Confagricoltura) possono incaricare all'adesione l'intermediario stesso ma non potranno accedere direttamente alla consultazione.



(Immagine tratta dal sito CULTURANEWS TV)

Il conferimento di delega all'intermediario non può essere concesso dal consumatore finale il quale dovrà munirsi delle credenziali necessarie.

Gli uffici di Zona di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per chiarimenti.  
(E. Cricca)

\*\*\*\*\*



## 4) Regione Emilia – Romagna: Bandi unici agro-climatico-ambientali misura 10 per l'anno 2021.

Si informano gli interessati che sono stati approvati bandi unici a livello regionale agro-climatico-ambientali misura 10 per l'anno 2021. Le domande devono essere presentate entro il **26 febbraio 2021** secondo le modalità previste da Agrea

Possono beneficiarne gli imprenditori agricoli iscritti all'anagrafe regionale delle aziende agricole e muniti di un regolare titolo di conduzione.

### 10.1.05 BIODIVERSITÀ ANIMALE DI INTERESSE ZOOTECNICO: TUTELA DELLE RAZZE ANIMALI AUTOCTONE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Possono usufruire degli aiuti, corrisposti per Uba, coloro che detengono animali appartenenti a razze locali minacciate di abbandono iscritte ai registri anagrafici sia a livello nazionale che regionale o a Libri e/o al Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche genealogici. Il **sostegno** è concesso sotto forma di **pagamento annuale pari a 200 euro per Uba/anno**.

### 10.1.09 GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E CONSERVAZIONE SPAZI NATURALI E SEMINATALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

Il tipo di operazione tutela la biodiversità in pianura mediante interventi finalizzati alla conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare, siepi e/o boschetti, stagni, laghetti, maceri, risorgive e fontanili.

Sono ammissibili:

- costo per mancato reddito annuale o mancato margine lordo medio;
- costi aggiuntivi per le manutenzioni/gestione annuali;
- costi di transizione, nel limite del 5% rispetto ai costi complessivi.

Il tipo di operazione ha una durata di **10 anni**.

Gli interventi sono rivolti agli imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative. Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è pari a:

- 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
- 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

Il **pagamento** è corrisposto **fino a un'estensione massima pari al 20% della Sau aziendale** (rientrano anche le superfici ritirate dalla produzione per artt. 22, 23 e 24 del Reg. Ue n. 1257/99, art. 39 del Reg. Ue n. 1698/05 e art. 28 del Reg. Ue n. 1305/2013, così come definite a "seminativo" dall'art. 4, lettera f) del Reg. Ue n. 1307/2013).

### 10.1.10 RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER 20 ANNI A SCOPI AMBIENTALI E GESTIONE COLLEGAMENTI ECOLOGICI SITI NATURA 2000

Il tipo di operazione promuove la biodiversità in pianura e ammette aiuti a copertura dei seguenti costi: mancato margine lordo medio, manutenzioni/gestioni annuali, transazione (nel limite dell'8% rispetto ai costi complessivi). La **durata è di 20 anni** e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di operazione:

**1) F1** - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, a loro volta suddivisi in:

- **prati umidi** - superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente (almeno il 50% della superficie impegnata);

- **complessi macchia-radura** (formazioni vegetali arboreo/arbustate su almeno il 30% della superficie).

**2) F2** - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico (presenza di alberi e arbusti su almeno il 30% della SII, e almeno il 50% della SII deve essere investito a prato). I beneficiari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative. L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:

- **1.500 €/ettaro** per superfici di pianura per la gestione di prati umidi;
- **1.000 €/ettaro** per le tipologie di intervento superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura
- **1.000 €/ettaro** per la tipologia F2;

Superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-radura 500 €/ettaro; si ricorda che per le zone collinari e montane non sono ammessi nuovi impegni bensì esclusivamente rinnovi di impegni.

Superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-radura 500 €/ettaro; si ricorda che per le zone collinari e montane non sono ammessi nuovi impegni bensì esclusivamente rinnovi di impegni.

**Tutti gli impegni decorrono a fare data dal 01 gennaio 2021.** Per maggiori informazioni, qualora interessati, potete chiederle ai nostri uffici.

(A. Caprara)

\*\*\*\*\*

#### **4) PSR 2014-2020 – Operazione 5.1.04 – prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili.**

Con delibera di giunta è stato approvato il bando 5.1.04 per favorire interventi di prevenzione rispetto al rischio di danni causati dalle gelate primaverili al potenziale produttivo delle aziende frutticole. Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole che intendono tutelare il proprio potenziale frutticolo, dovranno in ogni caso:

- essere iscritte alla CCIAA, se ne ricorre il caso
- iscritte all'anagrafe delle aziende agricole
- presentare un piano di investimenti rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione.

**Inoltre l'azienda dovrà avere una posizione previdenziale regolare pena l'inammissibilità. Il requisito viene valutato sia in fase di istruttoria della domanda di sostegno che in fase di istruttoria della liquidazione del pagamento.**

Gli interventi sono riferiti agli impianti frutticoli esistenti alla data del 10 novembre 2020 come risulta dal Piano Colturale validato e il possesso permane in capo al medesimo soggetto al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La realizzazione del piano dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data dell'atto di concessione.

Gli interventi sono realizzabili su tutto il territorio regionale.

Gli investimenti prevedono l'acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibirina.

Non sono ammesse prestazioni aziendali di mano d'opera.

La spesa minima ammissibile non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro e la spesa massima finanziabile non potrà superare i 200.000,00 euro.

L'aliquota di sostegno è pari al 70% dell'importo concesso.

Le domande possono essere presentate fino alle **ore 13 del 5 febbraio 2021.**

Gli uffici sono a disposizione per chiarimenti e maggiori informazioni.

(A. Caprara)

\*\*\*\*\*

#### **5) FATTURE ELETTRONICHE: DAL 1° GENNAIO 2021 entra in vigore l'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato delle e-fatture.**

Con il Provvedimento del 28.2.2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche (ver. 1.6) per la fatturazione elettronica il cui utilizzo fino al 31 dicembre 2020 è facoltativo ma che **a partire dal 1 gennaio 2021** sarà obbligatorio per tutti.

Il Sdl, pertanto, dall'inizio del prossimo anno accetterà esclusivamente fatture e note di variazione elettroniche predisposte sulla base del nuovo tracciato.

Le nuove specifiche tecniche, in particolare, prevedono l'introduzione di nuovi codici contenenti:

- l'indicazione di dettaglio delle classificazioni più significative per le operazioni attive senza computo dell'imposta sul valore aggiunto: N2 operazioni non soggette; N3 non imponibili; N6 inversione contabile;
- il tipo documento, cioè la tipologia della fattura, che passa da sette tipologie, comprese le note di variazione e l'autofattura-denuncia, a diciotto casistiche, tra cui, le più significative, riguardano i documenti integrativi delle fatture ricevute in reverse charge interno o dall'estero, da utilizzare per la rilevazione degli acquisti con questa modalità di assolvimento dell'IVA.

Con tali nuovi codici delle fatture, il passaggio alle fasi successive riguardanti la predisposizione delle bozze di registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA dovrebbero poter essere più agevoli per l'Amministrazione Finanziaria intenzionata a produrre e mettere direttamente a disposizione del contribuente tali documenti fiscali.

Di seguito le nuove tabelle:

**Tabella riepilogativa codici-tipo-documento**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Flusso</b>
<b>TD01</b>	Fattura	FE/Esterometro
<b>TD02</b>	acconto/anticipo su fattura	FE
<b>TD03</b>	acconto/anticipo su parcella	FE
<b>TD04</b>	nota di credito	FE/Esterometro
<b>TD05</b>	nota di debito	FE/Esterometro
<b>TD06</b>	Parcella	FE
<b>TD07</b>	fattura semplificata	FES
<b>TD08</b>	nota di credito semplificata	FES
<b>TD09</b>	nota di debito semplificata	FES
<b>TD10</b>	fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
<b>TD11</b>	fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
<b>TD12</b>	documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)	Esterometro
<b>TD16</b>	integrazione fattura reverse charge interno	FE
<b>TD17</b>	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
<b>TD18</b>	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
<b>TD19</b>	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE
<b>TD20</b>	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)	FE
<b>TD21</b>	autofattura per splafonamento	FE
<b>TD22</b>	estrazione beni da Deposito IVA	FE
<b>TD23</b>	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
<b>TD24</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	FE
<b>TD25</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	FE
<b>TD26</b>	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)	FE
<b>TD27</b>	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

### Tabella dei codici natura IVA

N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3.1	non imponibili - esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi

Si evidenzia inoltre che le nuove specifiche tecniche prevedono anche:

- l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2);
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per l'esposizione di sconti / maggiorazioni;
- l'introduzione del nuovo codice "Modalità pagamento" per il PagoPA (MP23);
- nuove codifiche "Tipo ritenuta" al fine di specificarne la destinazione.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile "la guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" per l'utilizzo dei codici rivisitati.

I nostri Uffici di Zona sono a disposizione per chiarimenti e dubbi.

(E. Cricca)

\*\*\*\*\*

### 6) Proroga delle scadenze delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.

In applicazione della Legge 159 del 27/11/2020, salvo nuove disposizioni, le autorizzazioni per i trasporti eccezionali in scadenza nel periodo che va **tra il 31 Gennaio 2020 e il 31 Gennaio 2021**, conservano la loro validità per i 90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19 e pertanto fino al **03 Maggio 2021**. Le eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del 03.05.2021. Inoltre, la validità complessiva dell'autorizzazione (formata dall'autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) **non potrà comunque superare i tre anni**, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 03.05.2021.

**LA PROROGA DI CUI SOPRA, NON E' APPLICABILE ALLE AUTORIZZAZIONI SUBORDINATE ALL'ESPLICITA VALIDITA' DELLE PERIZIE TECNICHE E/O DEI NULLA OSTA TECNICI SPECIFICI RELATIVI AL TRANSITO SU STRADE, PONTI OD ALTRI MANUFATTI DI PROPRIETA' DI ENTI/SOCIETA'. IN TAL CASO IL RICHIEDENTE,**

**PER CONTINUARE L'ATTIVITÀ, DOVRÀ CONTATTARE L'UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI DELL'ENTE RILASCIANTE L'AUTORIZZAZIONE PER CONCORDARE LE MODALITÀ DI UN'EVENTUALE ESTENSIONE DI VALIDITÀ DELLA STESSA.** Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono **allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, l'avviso di proroga** nell'ultima versione aggiornata che è possibile scaricare accedendo al seguente link <https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/Default.aspx>

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio T.E. ai numeri 051051-6599040-8399-8248 oppure l'ufficio Tecnico del vostro Ufficio Zona di riferimento.  
(S. Santoni)

\*\*\*\*\*

## **7) Dipendenti pubblici - Cassazione - Incompatibilità con qualifica di socio di società agricola.**

Con una recente Ordinanza (n. 27420/2020, pubblicata il 1° dicembre 2020), la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività agricola e la qualifica di dipendente pubblico.

Di norma il pubblico impiegato è al servizio unicamente dell'amministrazione statale (artt. 97 e 98 Cost.); vi è, in sostanza, un principio di "esclusività".

L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 contempla in concreto le incompatibilità del pubblico dipendente e ciò sulla base anche dell'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il quale "*l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze in società costituite a fine di lucro ...*"; in sostanza, il pubblico dipendente non può assumere incarichi connotati da abitudine e professionalità.

La norma prevede deroghe specifiche per il dipendente part-time; nello stesso senso si esprime la legge n. 662/1996 per il part-time non superiore al 50%.

Al comma 10 dell'art. 53 citato, peraltro, si prevede inoltre la possibilità per il pubblico funzionario di esercitare attività secondarie previo l'ottenimento di apposita autorizzazione da parte della amministrazione dalla quale questi dipende.

Ogni pubblica amministrazione determina i criteri da seguire in caso di autorizzazione; tali criteri sono diretti ad evitare che il pubblico funzionario:

- svolga attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione,
- svolga attività che impegnino il dipendente pubblico eccessivamente, generando potenziale trascuratezza dei propri doveri d'ufficio;
- svolga attività che determinino un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente pubblico.

Sulla materia si segnala l'intesa raggiunta tra i principali soggetti pubblici nel 2013, denominata "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti"; ancora utile la conoscenza del dettato di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, a mente dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Del tutto intercluso il secondo lavoro per il personale delle Forze Armate (Corte dei Conti, sentenza n. 216/2014).

Il Ministero della Difesa, con circolare 26 giugno 2012, protocollo n. 629616, in ordine alla disciplina delle attività extraistituzionali, ha avuto modo di riferire quanto all'esercizio di impresa agricola di dipendente pubblico quanto appresso:

*"Pertanto, alla luce di tale definizione, il dipendente pubblico che svolge attività agricola, anche con partita IVA, è autorizzabile qualora non superi i limiti indicati dalla norma citata nonché dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sopra richiamata, restando di pertinenza dell'Ente di servizio la valutazione, caso per caso, della non interferenza tra le modalità di svolgimento dell'attività agricola e l'attività istituzionale".*

Con questa recente pronunzia, la Cassazione fornisce una interpretazione per certi versi alquanto stringente, in specie per le attività rese in forma societaria, fornendo una lettura originale dell'art. 60 "Casi di incompatibilità" del DPR 3/1957 Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed individuando nell'attività agricola esercitata in forma societaria una attività del tutto incompatibile con l'impiego pubblico (poiché se ne presume l'abitudine).

In sostanza, la Cassazione afferma che lo svolgimento dell'attività agricola, se esercitata con i caratteri della abitudine e professionalità – caratteri che la forma societaria fa presumere – è incompatibile con un incarico pubblico in un ente locale.

La Cassazione precisa che la materia è regolata dagli articoli 53 del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI - d.lgs. n. 165 del 2001) e degli articoli 60-64 del Dpr 3/1957, distinguendosi tre tipologie:

1. Attività assolutamente incompatibili, ovvero inibite anche se autorizzate, espressamente indicate dall'articolo 60 del Dpr 3/1957;
2. Attività consentite senza autorizzazione, indicate dall'articolo 53 del TUPI;
3. Attività esercitabili con autorizzazione, ovvero tutte le altre, indicate sempre dall'articolo 53 del TUPI.

Secondo la Cassazione le attività di cui al punto 1 sono assolutamente incompatibili con l'impiego pubblico, l'articolo 60 include tra queste il commercio, l'industria, la professione o impieghi alle dipendenze di privati e cariche in società costituite a fine di lucro, utilizzando una previsione ampia dal punto di vista oggettivo che, per il Supremo collegio, include «tutte le attività che presentino i caratteri della abitudine e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a.»; tra le attività non può che rientrare anche l'attività agricola, oggi esercitata per mezzo di strutture societarie e con gli stessi caratteri di ogni altra attività imprenditoriale.

Da ciò deriva che il divieto di cui all'art. 60 citato di esercitare "il commercio, l'industria, né alcuna professione" va interpretato "in un senso più aderente alla realtà attuale", tenuto conto per il settore agricolo delle forme societarie esistenti.

La ratio del divieto - secondo la Corte di Cassazione, pur consapevole dei diversi orientamenti esistenti sul punto - è da ricercare nella necessità di preservare i principi di buon andamento della P.A. e di esclusività della prestazione del dipendente pubblico in virtù del principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico ex artt. 97 e 98 Cost., evitando ogni forma di interferenza sull'attività ordinaria del dipendente.

Sempre la Ordinanza chiarisce che ciò che è rilevante "non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della P.A.".

Ancora si segnala l'art. 18 della legge n. 183/2010 che prevede come "i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato".

Per l'agricoltura si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere 11 gennaio 2002, n. 123/11, non operando quindi appieno il divieto di cui all'art. 53 citato, pur ribadendosi la necessità dell'autorizzazione della amministrazione di riferimento.

Per inciso, analogamente il Dipartimento della Funzione Pubblica con note 18 marzo 1998 ha sancito che l'esercizio di impresa agricola non rientra nel divieto di cui agli articoli 60 e seguenti DPR n. 3/1957 ed articolo 1, comma 60, legge n. 662/1996, ossia non rientra espressamente nelle attività che, ai sensi delle suddette disposizioni, sono incompatibili con lo status di dipendente pubblico.

L'esclusione dell'attività agricola dalle attività incompatibili con il pubblico impiego, che costituisce dunque un fondamentale principio, è stata ammessa con due importanti precisazioni.

La prima è che deve trattarsi di attività svolta nei limiti definiti dall'art. 2135 c.c.. Le attività che esulano da tale ambito, considerate civilisticamente extragricole, pongono infatti un problema di compatibilità con il pubblico impiego, poiché rientrano fra quelle considerate espressamente incompatibili dall'art. 60 DPR n. 3/1957, che fa riferimento al commercio e l'industria. La seconda precisazione attiene alle modalità concrete con cui l'attività agricola viene svolta, in quanto la stessa non deve essere prevalente – in ordine al tempo ad essa dedicato – rispetto all'attività lavorativa nella pubblica amministrazione.

L'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui il quale " ... dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro".

In buona sintesi, secondo la Cassazione, non si può essere nel contempo dipendenti pubblici ed imprenditori agricoli: resterebbero salve, tuttavia, specifiche deroghe come ad esempio quella accordata ai dipendenti in part – time c.d. ridotto (entro il 50%).

(M. Mazzanti)



Spedizione in abbonamento postale  
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04  
n. 46 art. 1, comma 2  
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna  
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile: Massimo Mazzanti  
Redazione: Maria Stefania Devescovi  
Editrice: Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori  
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. 051.78.39.10 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione  
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: [www.confagricoltura.org/bologna](http://www.confagricoltura.org/bologna)